



COPIA

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2018.
PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE IMU E
TASI - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **QUATTRO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21,45** nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Statuto, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

N° ORDINE	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SINDACO	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	VICE SINDACO	SI	NO
3	CARTURAN LUIGI	ASSESSORE	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Maria Luisa DI MARIA - SEGRETARIO COMUNALE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora GRIGNOLIO ARMANDA , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

L'art. 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza.

L'art. 151 del suddetto testo unico che dispone che il bilancio di previsione per l'anno successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre.

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO:

Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);

Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

Che la legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche al regime impositivo IMU e TASI prevedendo ulteriori esenzioni / agevolazioni.

ATTESO:

Che l'Imposta Municipale Propria grava sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze;

Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della

propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

PRESO ATTO:

Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. nr. 201/2011 e smi;

Che la legge di stabilità 2016 all'art 1, comma 10, ha rivisto il regime impositivo delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso e dei terreni agricoli modificando il citato art 13..

In particolare per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU a condizione che:

- il comodante risieda nello stesso Comune;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Detti immobili scontano l'aliquota ordinaria fissata dai Comuni non essendo più equiparati ad abitazione principale.

Vengono altresì esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).

Viene, inoltre, ripristinato il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.

Che al comma 11 dell'art 1 della predetta Legge di Stabilità 2016 sempre in materia di IMU viene reintrodotta l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina nonché estesa l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge di stabilità 2014 e smi;.

Che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Che la legge di stabilità 2016 al comma 14 dell'art 1 oltre ad aver stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha riscritto di conseguenza il comma 669 della legge di stabilità 2014 che definiva il presupposto impositivo del tributo in parola.

Che, pertanto, tale tributo non è dovuto a decorre dall'anno 2016 sia dal possessore che dal detentore di immobile adibite ad abitazione principale.

Che in caso di immobile detenuto a titolo di abitazione principale da soggetto diverso del possessore il possessore, unico soggetto passivo, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Che il già citato comma 14 prevede anche la riduzione dell'aliquota degli immobili cosiddetti merce infatti per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Che la TARI trova disciplina nell'art 1 dai commi 641 al comma 668 della Legge di stabilità 2014

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione impositiva;

Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata Legge di stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO:

Che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2017.

Che la legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopradescritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l'incremento del FSC.

Che il comma 449 art. 1 della legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) ha confermato il ristoro ai comuni per minor gettito IMU e TASI analogamente a quanto avvenuto nel 2016.

Che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2017, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201/2011, , e della Legge di Stabilità 2016;

RITENUTO in questa fase proporre al Consiglio Comunale, sulla base delle stime di gettito elaborate dagli uffici comunali ed anche in ragione dei trasferimenti per compensazione minori gettito IMU e TASI, confermare le aliquote IMU applicate nell'anno 2017 per le fattispecie imponibili tassate nel precedente anno.

RITENUTO, invece, per quanto attiene alla TASI proporre al Consiglio Comunale di confermare anche per l'anno 2018 l'esenzione dalla tassazione delle fattispecie tassabili.

ATTESO:

Che per quanto attiene alla TARI nella determinazione delle tariffe ci si avvarrà della facoltà concessa dal comma 651 della Legge 147/2013 determinando le tariffe tenendo conto dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Che l'art. 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Che è stato predisposto dall'ufficio tributi il piano finanziario degli interventi per l'anno 2018, sulla base del piano redatto dalla società COSMO, società affidataria della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli resi e dal Responsabile del Servizio Tributi del Segretario Comunale, espressi rispettivamente ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che si inseriscono nella presente deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROPORRE al Consiglio Comunale, la conferma delle aliquote IMU già applicate nell'anno 2017, come di seguito dettagliate:

IMU:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,50 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10.00‰
Aliquota aree fabbricabili	8,60%

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60‰
Terreni agricoli	8,00‰

DI STABILIRE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari €. 200,00;

DI PROPORRE al Consiglio Comunale l'esenzione dalla TASI delle l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale dal possessore e/o dal detentore dell'immobile nonchè l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

DI PROPORRE al Consiglio Comunale il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2018 allegato al presente atto.

DI PROPORRE al Consiglio Comunale le tariffe della TARI come definite nel prospetto che è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) sono definite sulla base del piano finanziario in argomento e secondo i criteri del DPR 158/1999,

DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

di seguito, all'unanimità e stante l'urgenza.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI**" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 04/12/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). PROPOSTA DI CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI**" in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, lì 04/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DEBERNARDI geom. Livio

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 07/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 07/12/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DI MARIA Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 07/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa